

Questo Ill. sig. è incostrastabile; Che poi l'espurgazione del (IO°

- Fiume sia dell'istituto ed ufficio del R° C+ e Giudice e disposizione di ragione nelle citate NC. alli &&&Alveus Fluminis et Nervini quoque liceat & mente del Senato etc. nelle rispettive precitate SENTENZE del giorno 22 GIUGNO I607 e del giorno 20 Luglio I6I5 oltre tant'altri ordini antecedenti e successivi; Et è legge promulgata in tutte le Grida, gli cioè
- I607 In quella del I606 al capo 9°
 - I615 in quella del I607 al & che quelle &
 - I619 In quella del I615 al capo II°
 - I638 In quella del I619 al & che quelli &
 - I696 In quella del I638 al & che nel su d° termine &
 - I709 In quella del I696 al & che nel sudd° termine
 - I713 in quella del I709 pure al & che nel sudd° termine
 - I719 in quelle del I713 egualmente al & che nel sudd° termine &
 - I734 In quella del I719 al & Perciò a quale va uniforme l'ultima di Vs. sig. Illa.ma del I734

In ordine alli SORATORI stima il R° COMM° non potersi dagli Utenti pretendere che quanto prescrivono gli STATUTI, N.C. Alv.us Omnesq = dalla riferita Grida dell'II Marzo I606 Capo 3° con tutte le successive alle quali pure si rapporta anch'esso, & sarà al cenno dell'istituto del suo OFF° colla dovuta vigilanza, e cura a non ammettere distir?e fra gli Utenti (da più zelanti dei quali ne ammirerà con attenzione il lodevole esempio) come appunto ha praticato e nello scaduto Sindacato ed in tutta il presente Anno della di Lui Giudicatura, nel quale ha la sorte di non aver fatta operazione di cui V S. non ne .. rimasta intesa per il maggior vantaggio degli utenti, e dei Molinari principalmente inferiori e per accorto del suo operato.

Asseriscono gli Utenti di non poter capire, come si pretenda che l'altezza delle Soglie delle Bocche esser debba per tav. 2 di più ~~XXXXXXXX~~ di quello che sia il nervile del precedente MOLINO in fav? dal luogo di NERVIANO abbasso, ma il GIU.COMM° sa intendere con qual

motivo

motivo non si lagnino li Utenti del privato Congresso anco (II°
di quella di NERVIANO all'insù, che vien prescritto sino al luogo
della CASTELLANZA per tav. 4. Una tale circostanza fà credere
che questa premura esser non possa di qualche Utente, non informa-
to delle Grida, e Massime della GENERALE di Vs. Sigg.Ill.ma, né
ve ne dà il prescritto e la ragione.

Ne si potea dire con tanto applauso di sicurezza che dall'origine
della costruzione d'esse Bocche ricavare si possa la novità di quanto
dispone.

Poichè oltre al venire così disposto in tutte le Gride) e pur'altro
famigerata l'ordinazione del fu Am.mo Sen. GEROLAMO MONTI in vigilante
Conservatore del F.O. allora fatto in seguito all'Ordine di Senato
I675 sotto il g.I4 MAGGIO I575, secondo la quale sono postate in tal tem-
po per i fu DIONIGGI FERRARI ing.re della R.a Duc.Cam. e del Mag.co
COMUNITA' di MILANO specialmente eletto ,aggiustate e modellate
tutte le bocche esistenti sopra il Fiume à spese degli Utenti e
commandata poi in tutte le Gride in seguito pubblicate l'indistinta di
lei osservanza.

Anzi per il fu Sen.Cons. Conte LUIGGI MELZI fu fatta certa Ordinazione
I626 provvisoriale sotto il g. I7 Luglio I626 , in materia di qualche
abbassamento delle bocche esistenti sopra il F.O. e di ciò venutane
in cognizione il fu Marchese Cons.OTTO CAIMO in occasione della sua
visita al F. per ovviare da S.E. fu perfezionata e fatta parola

I647 all'Ecc.TRIBUNAL: né sorti SENTENZA del 5 MAGGIO I647 secondo la
quale lo stesso Sen.OTTO CAIMO nella Grida del I6 Maggio I647
commandò che nonostante ~~il~~ ordine dell'antecedente Mag.Conser.
Conte MELZI si dovesse osservare il prescritto dell'ordinanza del

I675 Senatore MONTI del I4 MAGGIO I575 come sopra fatta ~~XXXXXXXX~~ Onde
non si può battenzare per novità quello che dipende da così chiare
leggi, che non si puonno dagli Utenti ignorare; ove allegar si vo-
lesse ignoranza che giudica non si potrebbe scusare

Il non sapre poi gli Utenti che con qual ragione il COMM° GIUDICE
abbi potuto proporre la posizione delli Gattelli alle Bocche fà

persuadere

persuadere ch'Eglino dissimulano di sapere li replicati or- (I2°
dini dell'Ecc. Senato i ciò specialmente dati, e che secondo le
loro disposizioni ne hanno comandata la giusta mente dello stesso
ecc. TRIBUNALE, ed a tenore dehli ordini dei Sen. Con. i , li preci-
sati sigg. Conservatori in tutte le loro gride quanto sia dalla
riferita del I606 successivamente sino all'ultima di Vs Sigg.
l'assoluta esecuzione, ben sapendo quanto una tale cautela impor-
ti alla conservazione del F.: Anzi il fu Cons. Sen. CESARE PAGANO il
28 Giugno del I70I fece pubblicare di suo ordine un Editto specia-
le, nel quale fra le altre cose al capo I° sotto pena dell'imme-
diato interrimento delle Bocche, ed altri comandò a ciascundegli
Utenti il dovere di far metterè li gattelli alle portine, e come
più distintamente ne consta dall'orig. le scritto intieramente di
propria mano dallo stesso fu Mag.co MINISTRO, che si conserva negli
atti del F.O.

L'asserire oltre, che invece delli Gattelli s'approvano il Catenaccio
e serratura si persuade possa essere un rimedio peggiore del male
Mentre restano la Chiave a intera disposizione de l'Utente e delle
sue subalterni e sottomesse persone potrà anche essergli facile
di notte tempo, e nei tempi proibiti senza ritegno ed a benepla-
cito l'usare dell'acque destinate all'uso degli utenti e Molinari
inferiori.

In quanto alla proibizione fatta alli Molinari di non poter ritene-
re di più di pert. 5 di prato pare al R° COMM° che putroppo chiara
sia la disposizione delle N.C. nel & Molitoribus liceat e che tut-
te le Grida passate, state pubblicate secondo la mente dello stesso
Senato debbano e dovevano sortire il suo effetto nella soggetta Ma-
teriasì in ordine al modo, , che per riguardo alla sostanza, ma
siccome questa licenza deve concedersi da Vs. S. e presentarsi poi
ser ser negli Atti, e che tal prerogativa è sempre stata ritenuta
dai Conservatori suoi antecessori, così su questo ponto, nel quale
s'interessa la privata sua GIURISDIZIONE si rapporta a quella prov-
videnza stimerà delle superiore sua Autorità.

Come che

Come che non dissimile è il diritto della LICENZA di PESCAGIONE (I3°
incorrettamente servata agli Ill.mi Senaro Cons.ri, come giusta
la mente del prefato Ecc.mo TRIBUNALE venne specialmente accolta
questarprovvidenza, che pria militava anche in favore del R°Giu-
dice del Fiume a tenore della preparata GRIDA dell' II Marzo
I606. Nel I619 al fu Mag.co Se; VALERIO CONFALONIERI, come resta
espresso nel Capit° : Si proibisce & dell'enunciata Grida 23 LUGLIO
I619 così anche il Sig. GIUD. COMM° lascia, che Vs. Ill.ma si
serva ritenere quella ragione, che con particolare gelosia hanno
sempre custodita tutti li suoi precessori.

I606

Stima soltanto in questo proposito di suggerire a V.S.I. il gran
buon effetto che né ridonato da così salutare prammatica, Ed è che
accostumandosi da buona parte degli Utenti il gettar mucchi di
sassi nel letto stesso del Fiume per ivi con artificiosi mezzi
allettare il Pesce per farne indi buona pesca, (preda), venivano
con ciò a causare non poco impedimento al deflusso delle acque
tanto sopra che al disotto delli Molinari, talmente che frequen-
tissimi erano li reclami dei Molinari, oltre che in tempo delle
Piene venivano a causare irreparabili danni non tanto à Molini,
che beni adiacenti, per le inondazioni e disposizioni succedeva-
no, onde il R° G.e riconosciuto in moltissimi siti tali permis-
sivi ostacoli non ha mancato di diffidarne gli Autori, che poi
mediante la generale GRIDA di V.S.I. gl'hanno in buona parte
levati, ed in tal guisa ne sentono il Beneficio si li Molinari
che gli Utenti inferiori ed è ottima provvidenza per la sospi-
rata conservazione del Fiume.

Succede ill.mo Sigg. obietto, che quantunque direttamnte non ferisca
il sig. GIUDICE del F.O. ad ogni modo l'eccita tutto di zelo per
confutarlo, mentre è fondato sopra un supposto già di ragg. ma di
fatto contro l'EDITTO d'ordine di V.S. emanato in data del g.
I° p.scorso Aprile si arresisce adunque d'esser stata proibita
da Vs.Sig. l'irrigazione de Prati, nel detto Editto senza
distinzione d'evento di penuria, o d'ubertà delle acque; E che

questa

e che questa devevasi pure apporre fintanto che il fiume era I^o scarso d'acque, non già allorchè erasi copioso facendo in stampa, che in simile caso nei susseguenti Anni si dia sopra di ciò la più opportuna provvidenza.

Sembra all'Eg. COMM^o che prima d'implorare simili provvidenze fatte dopo l'esaminare di queste erano ò nò state se sarà stato letto con attenzione il detto Editto al certo si dovrà confessare, e far giustizia alla tanto cauta, quanto provvida vigilanza, e zelo di V.S.I. nell'aver incaricato il COMM^o in al & Inoltre di dover stare in attenzione di riconoscere lo stato del Fiume, allorchè più abbondante d'acque, al fine di che intesa con tutta la sua sollecitudine V.I. secondo avesse stimato del caso potesse daree quelle ulteriori provvidenze avesse creduto egualmente convenire alla identità degli utenti. Per verità che pretendersi non potea degli Utenti. ~~XXXXXXXXXX~~ in loro vantaggio disposizione di Grida più consentanea, e ragionevole di questa.

La Vs. Ill^{ma}; ed amando il vero, ho sà anche altro de SS.ri Utenti con quanto studio, ed attenzione e premura si sia servita V.S. di voler esser frequentemente intesa dello Stato del Fiume e della facilità era per dare di che gli Utenti avessero à godere per qualche poco tempo d'un poco d'acqua; Ed all'opposto, e del pari informato con quanta efficacia istanza ed indefessa sollecitudine vi abbia impedito l'effetto non solo col avere rappresentata a V.S. nella grande penuria d'acque le necessità di lasciardecorrere quella puoca ad uso dei MOLINI per lo sostentamento dei Popoli, ma nell'aver eziandio fatti passare ad V.I. in seguito gli più pressanti Uffizii, e replicate istanze di quell'Ecc. VICARIO di PROVVISIONE per l'indistinta, ed assidua otturazione delle bocche, che prima in vigore dell'antecedente Grida I^o APRILE venivano soltanto alternativamente interrate per l'una settimana dal Ponte di VEDANO sino a Nerviano e per l'altra da NERVIANO sino a questa Città.

Benchè giova in questo proposito il risovvenire ad V.I. come appunto il zelo d'esso Utente non tendesse (come si diede l'onore il R^oC. C^o

di rassegnarle

Di rassegnarle) al fine del pubblico beneficio, mentre non (I4°
cadea a di lui pregiudizio l'interramento delle Bocche, stante
che col mezzo d'acqua manufatta agevolmente provvedeva all'inaffia-
mento delli stessi prati e dall'altro canton come Padrone dé Moli-
ni veniva non solo ad assicurare la comoda esigenza dei suoi dit-
t. (?) ma à sottrarsi inoltre alla necessità di dover fare venire
ristoro alli conduttori suoi Molinari.

Quest'abuso d'opra manufatta, acciò in pregiudizio degli esenti e
Molinari inferiori non abbi a continuare Sarà ad opera del R° C°
G. sempre colla condegna approvazione dell'I.V. S. l'applicarsi
l'opportuno riparo.

Si lagnano gli Utenti dell'eccesso dell'EG.G.C° ed altri Ufficiali
in congiuntura delle visite occorrono farsi sopra il F.O. asserendo
che per la spesa dell'accesso, e dieta ~~essenziale~~ ^{consente} dallo stesso R° G.
C° , Canc., Ing.re e Campari in contingenza di doversi mutare la
soglia di una Bocca nel terr° di NERVIANO abbia assorbito l'importan-
za di poco o meno 24 FILIPPINI

Avrebbe sopra di ciò che dedurre il R°G.C° in risposta di questa
opposizione, ora trattandosi d'un fatto lontano dalla sua cogni-
zione lo risolve col lasciare, che gli utenti in simili casi si
servino pure di farne a loro istanza seguire la tassa ò dall'Eg.
Sig. Tesoriere del SENATO in dipendenza d'ordine di V.E. ò da chi
alla medesima piacerà deputare; Poichè stabilita la regola si persuade
altresi il R°G.C° che nell'avvenire sapranno gli Utenti compire
colla prontezza convenevole senza essere costituito da alcuni in
necessità di dover destinare un sollecitatore per conseguire li
giusti diritti, che si ad esso, che alli nominati Ufficiali sono
di regola dovuti.

Sembra agli utenti gravosa la spesa d'uno SCUTO per la licenzadi po-
ter formare il ghiaccio, come si è semore esatto senza la menoma
controversia dalli suoi antecessori, ma non riflettono, che questa
lodevole cautela intensamente osservatosi da suoi precessori, sicco-

me anche

me anche da tutti li SINDICATORI, durante il loro Sindacato, ha per fine come dall'opposta precisa condizione l'impedire che sotto il pretesto di formare il ghiaccio si servono delle acque nei tempi vietati dalle N.C. , ò per marcire li Prati, ò per divertire le acque come lo sà anche e lo ha provato in esperienza e col fatto di cotanto zelo e studio in questa Causa assiste agli suddetti Utenti.

Sia però la cosa come si vuole il R° G. C° anche in questa e pronto a soddisfare a loro genio senza pregiudizio però ne della rag. del suo proprietario, ne da suoi successori e con la riserva sempre assoluta, ed espressa di procedere in caso dell'accennate contravvenzioni.

Ricusano finalmente gli Utenti di specificare alcuni ideati Onorari asseriscono annualmente contribuirsi, in causa d'un supposto arbitrario uso delle acque d'esso Fiume.

Ma qui V.S.I. comprendere il pericolo nel quale gli Utenti si pongono di palesare l'antepassati abusi, o se non intendono di manifestarli resta servita di scorgere con quale, e quanta facilità si passa a farne l'involontaria confessione.

Apponto la ripubbà dell' E.G.C° nella insinuata perseveranza del proseguimento con esso di Lui di simili corruttele, e per non aver voluto esiggere da chi intendeva continuare l'abuso è stata quell'unica impulsiva causa, che ha fomentato negli Utenti pratica di convertire contro il G.COMM° tutto l'impegni di contrastargli quei diritti, che la legge delega col suo Istituto a regolare condotta gli sono incontra~~XX~~ stabilmente dovuti.

Tutto che novello però l'Eg. G.COMM° nella retta amministrazione della sua carica non teme di poter sopra d'essi soggiacere a verun aggravio, posto che le Tasse, l'osservanza, e la Regola del Fiume gli assistono si per la quantità che per la qualità loro. Non dubitano pertanto gli Utenti ch'Egli per quanto possono insinuarsi non sarà per accettare l'offerta; Sarà bensì cura ed obbligo del

di Lui istituto

di lui istituito l'invigilare all'estirpazione degli Abusi (I6°
allo scioglimento delli inconvenienti, ed il passare alla pena
corrispondente alle contravvenzioni. Né da ciò devono alienarsi
gli Utenti tutti, à quali stare deve a Cuore la giustizia, e
per coscienza l'uso determinato delle acque, la modellazione del-
le bocche, ed il sistema universale del Fiume alla norma delle N.C.
Statuti, Sentenze ed ordini del Senato, e delle Gride, secundo la
di lui mente pubblicate ad istanza delli sigg. Sindaci, e con matura
cognizione di causa dai contemporanei Senatori Cons.ri seriamente
compilate?-

Ne deve valere il pretesto non proprio alla delegatà autorità, e
siano conoscimento di Vs. Ill.ma di che le med.e GRIDE ed EDITTI
emanati sieno ad istanza del Regio Con. li e Cancelliere, quasi
che è la GRIDA di novissima del giorno 17 pross. scorso LUGLIO
contenga qualche cosa di più delle antecedenti promulgate d'ordine
dei SUOI PRECEDESSORI, quando anzi in sostanza non solo è unifor-
me alle precedenti, ma eziandio è più favorevole in alcuni casi
agli Utenti : o forse neanche in un sapientissimo Ministro suo
pari, che presso di se conserva quanto esser possa di perfetta
cognizione di tutto lo che tende alla Conservazione del Fiume, la
notizia e comprensione degli Abusi introdotti, e dei rimedi sin
qui praticati, sembrando percciò ~~introdotti~~ all'Eg. R° C° che gli
utenti intraprendino le massime contrarie al maggior loro bene, come
quello di averli diffidati con una pubblica generale Grida degli
inconvenienti, e corruttele così inoltrate ad effetto di non venir
costretto a passare contro d'essi ad irreparabili condanne giu-
stificate per altro ad avvalorare dal continuato corpo di delitto
visibile e permanente d'usurpazione d'acque nel goderle oltre ai
tempi limitati dalle N.C. ; chi nel derivarle contro la forma degli
Ordini ; chi nell'estenderli alla irrigazione dei NOVUO PRATI, che nel
non restituirle al nativo Fiume, chi nel trattenerle con impedi-
menti artificiosi, che nell'abusare senza titolo, o con titolo
estinto, o non estensibile, e chi con motivi e mezzi opposti alle

providere

provvide leggi del Fiume.

(17° 1734

Vorrebbero (parlando in senso di verità) vorrebbero li utenti che il R° Giudice COMM° d'OLONA altro procuare non dovesse che l'ubertà delle acque del Fiume, ma che nel rimanente dovesse lasciarli abusare a bersaglio del godimen o d'esse acque, ne che avesse a prestare orecchio all'istanze degl'inferiori, e di quelli che hanno li loro titoli più annessi, indubitati ed assoluti, senza che avessero à soggiogare al minimo incomodo di veruna spesa in tutta e ciascuna dell'opere, visite, scritture ed ogni altro contingibile in dipendenza del suo Ufficio. O' che almeno dovesse esser contento delli soli soldi cinquanta per dieta accordategli dalle N.C. al & Is quos Com & a cui per la sudd.a ordinazione del prefato Conservatore GEROLAMO del MONTE emanata giusto la suprema mente del SENATO Ecc. sino dal g.14 MAGGIO 1575 venne tassato l'onorario di cadauna Dieta in Lire II.18.-- nemmeno sufficienti al giornal vitto d'uno dei Campari, dopodichè il prezzo delle cose resta così notabilmente accresciuto, & che ha per sè la TASSA già per ordine del Mag.co Cons.re contemporanei i quali mettono del suo contegno stabilità sè per le diete, che per le Ordinazioni, Decreti, e Scritture come consta dagli Atti del Cancelliere Provinciale, e specialemente quella seguita sotto il g. 1° DICEMBRE precorso ad istanza del Sig COMM° PREDI SEBASTIANO suo antecessore, e sentito il REGIO FISCO edotto, approvato con decreto del 27 AGOSTO 1731 dall'Ill.mo sig. Conte TROTTI don GIO BATTIA - presidente ed allora degno Con.re Che poi abbi lo stesso Eg. COMM° (come di tutta giustizia far partecipare del suo salario sopra le condanne da farsi in pregiudizio delli Contravventori, le NUOVE COSTITUZ. al & Nec possit & in questa parte non son per loro, ne si sentono di accettarlen nulla bastando ^{al} li carichi alli quali è astretto per natura del di Lui Egr. OFFICIO, come Vs. Ill.ma ne resta pienamente informata.

Per altro V.Illma col suo più chiaro lume di ragione si degna ritenere che oltre il competire al R° G.C° d'OLONA l'indubitato diritto d'obligare indistintamente gli Utenti a dover levare dall'OFF

le opportune

(18°

I734

le opportune rispettive licenze in vigore delle Leggi, Ordini, e Gride sovracitate, e costituito nel d° attivo possesso dei suoi antecessori pacificamente goduto d'obbligare li Utenti e alla leva di simili licenze ed alla contribuzione delli dovuti onorari, e col cotrispondente riguardo di questi è stato dal Sovrano conferito il posto del REGIO COMMISSARIO del F.O. ed applicato dal proprietario l'esercizio di REGIO GIUDICE supplente colla precisa contemplazione della partecipazione dei medesimi onorari senza de qualine esercibile sarebbe la carica, se si ritrovarebbe chi potesse ò volesse invigilare nell'importante Conservatione di questo Fiume senza del quale ne sussistere potrebbero, li Opoli circonvicini, ne vi sarebbe l'ubertà dei beni adiacenti.

In ogni caso però tratta, dosi d'una istanza promossa con che da alcuni degli Utenti, e che direttamente s'oppona a lo che dalli Rappresentanti il corpo degli Utenti, come lo sono à termini delle N.C. al paragrafo ° & teneatur & li sigg. SINDACI del FIUME è stato stabilito, ed operato erede il R° C° essere omnimamente preciso siano sentiti li altri Utenti più inferiori del cui più importante interesse si tratta acciò non suscitino liti intestine, e non si verifichi l'inconveniente di che siasi Gens contra gentes con un notabile sovvertimento di cose e del buon ordine, a cui collimano le provvidenze si qui fatte, per lo sicuro mantenimento del F.O. e per il seddutto interesse anche il Regio FISCO giusta la disposizione delle N.C. al & Condennare &

Implora perciò il sig. GIUDICE dalla immancabile Giustizia di V.E. in un affare così grave momento, e nel quale s'interessa tutta l'autorità e grado non ma che il possesso della superiore sua carica degnarsi, ordinare l'esecuzione della suddetta sua Grida Generale del prossimo 27 LUGLIO scorso, in tutto uniforme alle precitate dai Magnifici Sen.Conservatori suoi antecessori, non ostante il dedotto in opp sto, E qual'ora fosse in grado di V.S.D. farne parola nel SENATO Ecc.mo.

Umilmente

(19°

1734

Umilmente la supplica restar servita incaricare il Cancelliere Provinciale l'unione di una copia autentica di tutte le suaccennate Grida, Sentenze ed Ordini del SENATO Ecc.mo non meno che dè passati Ecc.mi Sigg. GOVERNATORI col fare presente la prerogativa dell'Ufficio del sig. GIUDICE e COMMISSARIO, gli estranei del posto colla Ragione e possesso immemorabile nel quale si ritrova e sono stati mantenuti pacificamente li suoi antecessori d'esiggere li suaccennati onorari nel mentre profondamente si rassegna

di S.V. ill.ma

Milano 22 DICEMBRE 1734

Sott.o

CARLO GIUSEPPE SOMMA
Commissario e Giudice
del Fiume Olona